

# COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Provincia di Trento

# SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO - ASSISTENZIALE E SVILUPPO ECONOMICO

### UFFICIO SOCIO - ASSISTENZIALE

## **DETERMINAZIONE**

del Funzionario Responsabile

N. 225 di data 24/12/2020

Oggetto:PROGETTO GIOVANI E CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELLA VALLE DI SOLE - PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.P. 3/2020, COME MODIFICATA CON L.P. 6/2020, DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI (APPM) ONLUS DI TRENTO – PROROGA DAL 1° GENNAIO 2021 FINO A NUOVA AGGIUDICAZIONE E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2021 - CIG 7995472837

Assunta da:

Malé, 24 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO dott.ssa Cristina Rizzi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: PROGETTO GIOVANI E CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELLA VALLE DI SOLE PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.P. 3/2020, COME MODIFICATA CON L.P. 6/2020,
DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ALL'ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE PER I MINORI (APPM) ONLUS DI TRENTO – PROROGA DAL 1° GENNAIO 2021
FINO A NUOVA AGGIUDICAZIONE E COMUNQUE NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2021 - CIG
7995472837

#### IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

#### Premesso:

- che il Presidente della Provincia Autonoma di Trento con decreto n. 232 di data 30.12.2010 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trasferimento alla Comunità della Valle di Sole, ai sensi della L.P. 16.6.2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", delle funzioni già esercitate dal Comprensorio della Valle di Sole a titolo di delega dalla Provincia, e segnatamente nelle materie dell'assistenza e beneficienza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, mantenendo comunque riservate alla Provincia Autonoma di Trento le funzioni di livello provinciale individuate d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'art. 8 comma 4 lett. b) della sopraccitata L.P. n. 3/2006; - che la L.P. n. 3/2006 all'articolo 8, prevede il trasferimento ai Comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante le Comunità, delle funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficienza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali;

Richiamata la determinazione n. 180 di data 30.08.2019 con la quale si prendeva atto dei risultati del confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio "PROGETTO GIOVANI E CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELLA VALLE DI SOLE - CIG. 7995472837" e si provvedeva all'aggiudicazione, assegnando il servizio di cui trattasi, per il periodo di 1 anno dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020, alla Associazione Provinciale per i minori (APPM) Onlus con sede in via Zambra n. 11 38100 Trento, in conformità alla convenzione, giusto rep. n. 582 del 04.09.2019, al costo complessivo di € 171.400,00;

Richiamata altresì la determinazione n. 126 di data 24.8.2020, con la quale si prorogava, ai sensi dell'art. 27 della L.P. 3 del 13.05.2020, modificata con L.P. 6 del 06.08.2020, il contratto di cui Rep. n. 582/PR di data 04.09.2019, alle condizioni ivi contenute, per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020, come da atto di Rep. n. 604/PR di data 22.9.2020, sulla base dell'ora situazione emergenziale che sembrava in risoluzione;

Ricordato che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 aveva dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e che il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, aveva dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, che, da ultimo, con delibera del 7 ottobre 2020 del Consiglio dei Ministri è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Vista la normativa e le specifiche disposizioni nazionali e provinciali in merito alle misure di contenimento di contagio CONVID-19 che hanno avuto ricadute anche sull'erogazione dei servizi socio-assistenziali;

Fatto presente che la situazione epidemiologica, evolvendosi in maniera rapida e diffusa, ha portato ad incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, e che pertanto sono state assunte, a livello normativo nazionale e provinciale, in successione, varie misure di disciplina in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID;

Preso atto che in questo frangente si è rilevata una oscillazione nell'erogazione del servizio di aggregazione giovanile, rivolto in particolare a minori e genitori, vuoi per la sospensione temporanea di forme alternative di assistenza quali l'educativa domiciliare, vuoi per la sospensione temporanea dei Centri di aggregazione giovanile in primavera, sostituiti dapprima con attività da remoto e ora dal potenziamento dell'attività di

aiuto compiti e supporto alla socializzazione, e, non da ultimo hanno inciso le modalità comportamentali limitative raccomandate a protezione della salute di utenti, famigliari e operatori;

PRESA VISIONE della L.P. 13 maggio 2020, n. 3 modificata dalla L.P. 6.08.2020, n. 6, ed in particolare il comma 1 dell'art. 27 che recita: "In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia, già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge (ndr. 14.05.2020), ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31.12.2021 ...omissis";

ATTESO che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, numero 1 e 17 dello Statuto di autonomia e del D.Lgs. 7.9.2017, n. 162 che attribuiscono alla PAT competenza in materia di contratti pubblici;

RAVVISATA l'esigenza rappresentata dalla situazione di emergenza e tenuto conto delle indicazioni fornite dagli Organi competenti al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 (Coronavirus), la Comunità della Valle di Sole con particolare riferimento alle attività organizzate dalla Associazione provinciale per i Minori nell'ambito dell'aggregazione giovanile in Val di Sole, ha disposto quanto segue:

- con riferimento alle misure precauzionali contenute nei provvedimenti di cui sopra, con nota prot.
   n. 1139 di data 25.2.2020 e successiva nota prot. n. 1479 di data 10.3.2020 ha comunicato all'Associazione di disporre la sospensione delle attività, in considerazione del carattere non essenziale delle prestazioni connesse ai servizi di aggregazione giovanile;
- con riferimento al Piano di Ripresa delle attività con note prot. 2804 del 19.05.2020 e prot. n. 3326 del 15.06.2020 venivano date istruzioni per la ripresa e le modalità organizzative e attività di aggregazione, come concordate con il Servizio Sociale della Comunità, ivi compresa l'attuazione di attività di laboratorio e socializzazione per giovani con fragilità;

Considerato che è vigente l'ultima versione delle Linee di Indirizzo per l'erogazione in sicurezza dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari – versione 3 - dicembre 2020, prot. n. 0786511 di data 4.12.2020, emanate dal Dipartimento Salute e Politiche Sociali, il cui rispetto è richiesto ad APPM per il servizio di aggregazione giovanile;

Valutato lo scenario come sopra rappresentato e l'opportunità di operare con gli strumenti legislativi a disposizione, stante l'evolversi della calamità ed emergenza sanitaria di portata internazionale ancora in corso, che consentono di garantire i predetti servizi con continuità assistenziale, tempestività e appropriatezza;

RITENUTO OPPORTUNO, in linea con l'azione programmatoria contenuta nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio di Comunità nella seduta del 27.02.2020 con deliberazione n. 3, unitamente al bilancio di previsione 2020/2022, ed allo scopo di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, provvedere alla proroga del contratto inerente la gestione delle attività territoriali di aggregazione giovanile, in scadenza in data 31 dicembre 2020, disponendo la prosecuzione del contratto di cui al Rep. n. 582/PR di data 04.09.2019, prorogato con contratto Rep. n. 604 di data 22.9.2020, alle medesime condizioni ivi contenute, fino a nuova aggiudicazione e comunque non oltre il 31.12.2021, ai sensi del citato art. 27 della L.P. 3/2020, modificata con la L.P. 6/2020;

SENTITA, a tal fine, l'Associazione A.P.P.M. che con nota di data 9.12.2020, acquisita al prot. n. 7099 di data 9.12.2020, dichiara la disponibilità alla prosecuzione del servizio alle condizioni contrattuali in essere, come da richiesta di disponibilità inviata dalla Comunità in data 19.10.2020 prot. n. 5921;

VISTE le deliberazioni della Giunta provinciale:

 n. 518 del 24 aprile 2020 recante "Misure per la riorganizzazione, la rimodulazione e il finanziamento dei servizi socio-assistenziali, educativi e scolastici a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- n. 931 del 03 luglio 2020 recante "Conferma della deliberazione della Giunta provinciale n. 518 del 24 aprile 2020", quest'ultima adottata a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, il cui art. 26 fa salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore della medesima legge;
- n. 1105 di data 03.08.2020 relativa alla proroga degli effetti delle deliberazioni n. 518 e 931 appena citate, fatta salva la possibilità delle Comunità/Territori di applicare il regime ordinario delle rette previsto dalla deliberazione n. 1116 del 29.07.2019, qualora sussistessero le condizioni per la gestione ordinari dei servizi, compatibilmente con le vigenti disposizioni sanitarie;

ATTESO che la copertura finanziaria della spesa viene assicurata anche da trasferimenti correnti dei Comuni di Ossana e di Peio per l'importo di €. 5.000,00.- annuali ciascuno e dal Comune di Vermiglio per l'importo di €. 9.000,00 e per la quota rimanente da risorse proprie della Comunità di cui al budget degli interventi sociali previsti nella L.P. 13/20007, come di seguito riportato:

- Comune di Ossana Impegno di spesa di €. 5.000,00.- per l'anno 2021, assunto con delibera G.M. n. 143 di data 22.12.2020;
- Comune di Peio Impegno di spesa di €. 5.000,00.- per l'anno 2021, assunto con delibera G.M. n. 163 del 23.12.2020;
- Comune di Vermiglio Impegno di spesa di €. 9.000,00.- per l'anno 2021, assunto con delibera G.M. n. 157 di data 21.10.2020;

DETERMINATO, ai fini dell'impegno di spesa, in €. 171.400,00.-, (esente IVA) il corrispettivo da corrispondere per il periodo di proroga da gennaio a dicembre 2021 a A.P.P.M. con sede in Trento – Via Zambra, 11 previa sottoscrizione del contratto per la proroga della gestione del Progetto Giovani e Centri di Aggregazione giovanile della Valle di Sole;

CONSIDERATO che il pagamento del corrispettivo all'Associazione avverrà secondo quanto previsto agli artt. 14, 15 del contratto Rep. 582/2019, fatte salve ulteriori disposizioni connesse all'andamento della situazione emergenziale e misure di sospensione degli interventi;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 16 è richiesta, per l'ultima quota mensile ovvero di dicembre 2021, qualora non avvenga prima il nuovo affidamento, la presentazione del resoconto finale delle prestazioni svolte nel periodo di proroga per l'anno 2021;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 103 in combinato disposto con l'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 il soggetto affidatario dovrà costituire garanzia definitiva di €. 8.570,00.-, la quale resterà vincolata fino alla verifica della regolare esecuzione del contratto di proroga disposto con il presente atto;

ACQUISITA agli atti di questo Servizio la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante attestazione del DURC regolare (certificato INAIL\_24234901 con decorrenza 16/10/2020 e scadenza 13.2.2021);

VISTO ED ESAMINATO lo schema di contratto da stipulare con l'Associazione aggiudicataria del servizio, che viene approvato con la presente determinazione;

VISTO l'art. 65 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modifiche con L. 77/2020, che dispone l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020;

#### VISTI:

- la Legge provinciale 16 Giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- la Legge provinciale 27 Luglio 2007, n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento";

- il D.lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) in vigore dal 19.04.2016, art.36, contratti sotto soglia;
- La legge provinciale n. 23/1990 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. del 22/05/91;
- La legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016 e ss.mm.;

#### Visti altresì:

- il nuovo "Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA" approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;
- la L.P. 9/12/2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la delibera della Giunta provinciale n. 1116 del 29 luglio 2019: "Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10: Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale per il triennio 2019-2021";

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 17 del 30.07.2018;

RICHIAMATA la deliberazione di Comitato esecutivo n. 34 del 11.03.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e ss.mm.;

VISTO il Decreto n. 26 di data 09.12.2019 con il quale il Presidente della Comunità ha conferito alla sottoscritta dott.ssa Cristina Rizzi, Funzionario amministrativo della Comunità della Valle di Sole, l'esercizio delle funzioni dirigenziali della struttura di primo livello denominata Servizio Istruzione, Cultura, Socio-assistenziale e Sviluppo economico;

RITENUTO che il presente atto rientri fra quelli gestionali di competenza affidati dal Comitato Esecutivo

#### **DETERMINA**

- 1. di prorogare, per i motivi in premessa esposti ed ai sensi dell'art. 27 della L.P. 3 del 13.05.2020, modificata con L.P. 6 del 06.08.2020, il contratto di cui Rep. n. 582/PR di data 04.09.2019, prorogato al 31.12.2020 con Rep. n. 604/PR di data 22.9.2020, alle condizioni ivi contenute, per il periodo dal 1° gennaio 2021, fino a nuova aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
- 2. di approvare nel testo allegato lo schema di contratto da stipulare con A.P.P.M. con sede in Trento Via Zambra civ. 11, aggiudicataria del servizio, che allegato al presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3. di determinare ai fini dell'impegno di spesa in €. 171.400,00.- (esente IVA) il corrispettivo da corrispondere per il periodo da gennaio a dicembre 2021 all'Associazione, previa sottoscrizione del contratto per la proroga della gestione delle attività di cui al Progetto Giovani e Centri di aggregazione giovanile;

- 4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 103 in combinato disposto con l'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della stipula del contratto l'Associazione medesima deve costituire la garanzia definitiva nell'importo di €. 8.570,00.-;
- 5. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione negli esercizi finanziari nei quali vengono a scadenza, come di seguito specificato:

CREDITORE	Associazione Provinciale per i minori (APPM) Onlus con sede in via Zambra n. 11		
	38121 Trento		
P.IVA/COD.FISC.	01437380221 / 80013110228		
CAUSALE	PROGETTO GIOVANI E CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELLA VALLE DI SOLE		
	DAL 1° GENNAIO 2021 FINO ALLA NUOVA AGGIUDICAZIONE E COMUNQUE NON		
	OLTRE IL 31 DICEMBRE 2021		
IMPORTO totale	171.400,00	Bilancio	2020-2022
€			
Esercizio	2021	CAP./ART.	151340
Piano dei Conti finanziario		1.3.2.15.8	

6. di dare atto dare atto che la copertura finanziaria della spesa per l'anno 2021 di cui al punto precedente è assicurata per la parte maggiore dai fondi provinciali per politiche sociali di cui alla L.P. 13/2007 e in parte dalla compartecipazione dei Comuni di Ossana e di Peio per l'importo di € 5.000,00.- ciascuno e dal Comune di Vermiglio per l'importo di €. 9.000,00.- così suddivisi per annualità:

DEBITORE	COMUNE DI OSSANA		
P.IVA/COD.FISC.	00159240225		
CAUSALE	PROGETTO GIOVANI E CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELLA VALLE DI		
	SOLE – ANNO 2021		
IMPORTO €.	5.000,00	Bilancio	2020/2022
CAP/ART-	250255	Esercizio	2021
Piano dei Conti finanziario		3.5.2.3.2	

DEBITORE	COMUNE DI PEIO		
P.IVA/COD.FISC.	00159240225		
CAUSALE	PROGETTO GIOVANI E CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELLA VALLE DI		
	SOLE – ANNO 2021		
IMPORTO €.	5.000,00	Bilancio	2020/2022
CAP/ART-	250255	Esercizio	2021
Piano dei Conti finanziario		3.5.2.3.2	

DEBITORE	COMUNE DI VERMIGLIO		
P.IVA/COD.FISC.	00159240225		
CAUSALE	PROGETTO GIOVANI E CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELLA VALLE DI SOLE – ANNO 2021		
IMPORTO €.	9.000,00	Bilancio	2020/2022
CAP/ART-	250255	Esercizio	2021
Piano dei Conti finanziario		3.5.2.3.2	

7. di dare atto che la prestazione, come pure le entrate previste di cui al punto precedente (importi relativi all'anno 2021) sono esigibili nel corso del 2021 con esigibilità 31.12.2021;

- 8. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m. il CIG assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è **7995472837**, e che il contraente ha già assunto gli obblighi in materia di flussi finanziari di cui alla legge medesima;
- 9. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio di Comunità n. 17 del 30.07.2018, dando atto che la stessa diverrà esecutiva dopo l'apposizione del medesimo visto;
- 10. di dare atto che la presente determina va pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 11. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
  - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e120 del D.lgs. 02.07.2010, n.104.